

Decreto Agenzia del Demanio 12 luglio 2019

Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Gazzetta Ufficiale 17/07/2019, n. 166

IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprietà dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;

Visto l'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti al n. 1-972 in data 8 luglio 2019, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 423 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprietà dello Stato i beni immobili identificati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6

Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2019

Il direttore: Carpino